Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 gennaio 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 5 DEL 7 GENNAIO 1972:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di medicina generale idonei, ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

(10936)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 5 DEL 7 GENNAIO 1972:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Mantova.

(10115)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1971.

Nomina del presidente dell'Istituto mobiliare italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, con cui fu costituito l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, il cui art. 1 stabilisce le nuove norme per la nomina del presidente dell'I.M.I.;

Visto il decreto interministeriale in data 11 giugno 1962, con cui fu approvato il nuovo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, e successive modificazioni;

Considerato che a seguito del decesso dell'on. avvocato Stefano Siglienti, nominato presidente dell'I.M.I. con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 10 dicembre 1946, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'istituto;

Visto l'art. 20 di detto statuto riguardante la nomina del presidente dell'I.M.I.;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri che si è pronunciato nella riunione del 7 dicembre 1971;

Decreta:

Il cav. lav. dott. Silvio Borri è nominato presidente dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1971
Registro n. 40 *Tesoro, foglio n.* 308

(35)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1971.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 1967, registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 58, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 1970, registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 168, con il quale il comm. Elio Pirami, chiamato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 1967 a far parte del detto consiglio d'amministrazione in rappresentanza dell'Ente per l'irrigazione della Val di Chiana e delle valli aretine contermini, è stato nominato presidente del menzionato ente di sviluppo in sostituzione del prof. Giuseppe Guerrieri dimissionario;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, con cui l'Ente per l'irrigazione della Val di Chiana e delle valli aretine contermini ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Vista la delibera n. 713 adottata nella seduta del 21 dicembre 1970 dal consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni relativamente alla designazione del nuovo rappresentante dell'ente stesso nel consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Cesare Patuelli è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria in rappresentanza dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e in sostituzione del comm. Elio Pirami.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 142

(12143)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Tabelle dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Considerato che, ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre procedere alla specificazione, in apposite tabelle, delle nuove dotazioni organiche e delle nuove qualifiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Viste:

le tabelle del ruolo organico ordinario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno e dei ruoli organici ad esaurimento delle carriere direttive amministrative degli affari di culto e del Fondo per il culto, di cui ai quadri 8-*a* e 8-*b* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

la tabella del ruolo organico ordinario della carriera speciale di ragioneria delle prefetture, allegata alla legge 14 dicembre 1965, n. 1338; e la tabella del ruolo organico ad esaurimento della carriera di ragioneria degli affari di culto, di cui al quadro 26 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

le tabelle dei ruoli organici ordinari delle carriere di concetto, esecutive (del personale di archivio e del personale degli uffici copia) ed ausiliaria della amministrazione civile dell'interno, allegate alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

le tabelle dei ruoli organici delle carriere esecutive del personale dell'ufficio di biblioteca, dell'ufficio telegrafico e cifra e dell'ufficio crittografico dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46-*a* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

le tabelle dei ruoli aggiunti ad esaurimento della Amministrazione civile dell'interno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496;

le tabelle dei ruoli organici transitori del soppresso servizio speciale riservato, di cui ai quadri 8-*b*, 26 e 46-*b* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni;

le tabelle dei ruoli ad esaurimento dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 350, concernente il riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana;

Considerato che i posti dei ruoli organici ad esaurimento delle carriere direttive amministrative degli affari di culto e del Fondo per il culto e della carriera di ragioneria degli affari di culto sono stati portati in aumento nei corrispondenti ruoli organici ordinari dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1281;

Considerato che, per effetto di collocamenti a riposo, disposti in applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, le dotazioni organiche delle qualifiche uniche iniziali dei ruoli organici ordinari della carriera speciale di ragioneria e della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno si sono ridotte, a tutto il 30 giugno 1970, rispettivamente di 2 e di 1 posto;

Accertato, per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che, nei seguenti ruoli della Amministrazione civile dell'interno si erano determinati, a tutto il 30 giugno 1970, nelle qualifiche di cui allo stesso primo comma del predetto art. 132, i soprannumeri a fianco di ciascun ruolo indicati:

ruolo ordinario della carriera di concetto di ragioneria: soprannumeri n. 397;

ruolo ordinario della carriera di concetto amministrativa: soprannumeri n. 9;

ruolo ordinario del personale di archivio della carriera esecutiva: soprannumeri n. 1555;

ruolo ordinario della carriera ausiliaria: soprannumeri n. 485;

ruolo aggiunto ad esaurimento del personale di archivio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496: soprannumeri n. 3;

Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre procedere alla istituzione del ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visti i decreti interministeriali 11 gennaio 1961, 18 ottobre 1961 e 23 dicembre 1968, con cui sono stati fissati, rispettivamente, in 6, in 71 e in 265 unità i contingenti del personale addetto ai centri meccanografici delle direzioni generali del Fondo per il culto, dell'Amministrazione civile e della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

Ritenuto di utilizzare, ai fini della istituzione del ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, gli interi contingenti di cui ai decreti interministeriali 11 gennaio 1961 e 18 ottobre 1961 e 70 unità del contingente di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1968;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami per la nomina, nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di 5 applicati aggiunti in prova, da adibire (come può evincersi dal contenuto della prova pratica prevista nell'art. 6, lettera *B*, del decreto ministeriale 14 agosto 1970) a mansioni di meccanografo;

Ritenuto, quindi, di procedere all'istituzione del ruolo organico dei coadiutori meccanografi dell'Amministrazione civile dell'interno, con la dotazione organica di 152 posti, da detrarre dalla dotazione organica del corrispondente ruolo ordinario del personale di archivio;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le unite tabelle *A, B, C, D, E, F, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V* e *Z* dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

E' istituito, con le qualifiche e con la dotazione organica, di cui all'unita tabella *G*, il ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1971
Registro n. 29, foglio n. 320

TABELLA *A*

RUOLI ORGANICI DELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti — Ruolo ordinario	Posti — Ruolo aggiunto ad esaurimento istituito con D.P.R. 30-11-1954, n. 1496	Parametro
Capo della polizia	1		772
Prefetto di 1ª classe	58 (*a*)		772
Prefetto	64 (*a*)		742
Vice prefetto	173	11	530
Vice prefetto ispettore	185	13	426 387
Direttore di sezione Consigliere	1.110	33	307 257 190
	1.591	57	

(*a*) Oltre a 9 prefetti che possono essere messi a disposizione (art. 237, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

TABELLA *B*

RUOLI ORGANICI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti — Ruolo ordinario	Posti — Ruolo aggiunto ad esaurimento istituito con D.P.R. 30-11-1954, n. 1496	Parametro
Ispettore generale di ragioneria	20		530
Direttore di divisione di ragioneria	75	1	426 387
Direttore di sezione di ragioneria Consigliere di ragioneria	316	7	307 257 190
	411	8	

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*a*)	Parametro
Ragioniere capo	53	40	370
Ragioniere principale	236	179	297 255
Ragioniere	236		218 178 160
	525		

(*a*) Ai sensi dell'articolo 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per n. 397 posti in soprannumero, al 30 giugno 1970, da riferire tutti alle qualifiche iniziali.

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*a*)	Parametro
Segretario capo	65	1	370
Segretario principale	293	4	297 255
Segretario	292		218 178 160
	650		

(*a*) Ai sensi dell'articolo 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per n. 9 posti in soprannumero, al 30 giugno 1970, da riferire alle qualifiche iniziali.

TABELLA *E*

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DI ARCHIVIO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti – Ruolo ordinario		Posti – Ruolo aggiunto ad esaurimento istituito con D.P.R. 30-11-1954, n. 1496		Parametro
	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*a*)	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*b*)	
Coadiutore superiore	130	156	4	1	245
Coadiutore principale	584	700	15		213 183
Coadiutore	584		14		163 133 120
	1.298		33		

(*a*) Ai sensi dell'articolo 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per 1555 posti in soprannumero, al 30 giugno 1970, da riferire tutti alle qualifiche iniziali.

(*b*) Ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per 3 posti in soprannumero, al 30 giugno 1970, da riferire alle qualifiche intermedie.

TABELLA *F*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI COPIA DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti	Parametro
Coadiutore superiore	120	245
Coadiutore dattilografo	1.080	213 183 163 133 120
	1.200	

TABELLA *G*

RUOLO ORGANICO DEI COADIUTORI MECCANOGRAFI DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti	Parametro
Coadiutore meccanografo superiore	16	245
Coadiutore meccanografo	136	218 188 168 143 128
	152	

TABELLA *H*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti	Parametro
Capo dell'ufficio	1	245
Aiutante	3	213 183
	4	

TABELLA *I*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TELEGRAFICO E CIFRA DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti	Parametro
Capo dell'ufficio	1	245
Aiutante	2	213
	3	

TABELLA *L*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO CRITTOGRAFICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti	Parametro
Capo dell'ufficio	1	245
Aiutante	2	213
	3	

TABELLA *M*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*a*)	Parametro
Commesso capo	339	146	165 143
Commesso	790		133 115 100
	1.129		

(*a*) Ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per 485 posti in soprannumero, al 30 giugno 1970, da riferire tutti alle qualifiche iniziali.

TABELLA *N*

RUOLO ORGANICO TRANSITORIO DEL PERSONALE DIRETTIVO DI CUI AL DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 NOVEMBRE 1947, N. 1372

Qualifica	Posti	Parametro
Capo del servizio	1	530
Dirigente di 1ª classe	3	426 387
Dirigente Vice dirigente	12	307 257 190
	16	

TABELLA *O*

RUOLO ORGANICO TRANSITORIO DEL PERSONALE DI CONCETTO DI CUI AL DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 NOVEMBRE 1947, N. 1372

Qualifica	Posti (a)	Parametro
Interprete superiore o Ispettore superiore	46	370
Interprete principale o Ispettore principale	205	297 255
Interprete o Ufficiale	205	218 178 160
	456	

(*a*) Tenuto conto delle modifiche apportate con leggi 5 aprile 1966, n. 176 e 20 dicembre 1966, n. 1116.

TABELLA *P*

RUOLO ORGANICO TRANSITORIO DEL PERSONALE ESECUTIVO DI CUI AL DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 NOVEMBRE 1947, N. 1372

Qualifica	Posti	Parametro
Tecnico capo, interprete capo o elettrotecnico capo	9	245
Tecnico principale, interprete principale od elettrotecnico principale	36	213 183
Tecnico, interprete od elettrotecnico	36	163 133 120
	81	

TABELLA *Q*

RUOLO AD ESAURIMENTO DELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382

Qualifica		Posti	Parametro
Direttore generale		1	742
Ispettore generale		4	530
Direttore di divisione		5	426 387
Direttore di sezione Consigliere Assistente sociale	 25 (*a*) 1	26	307 257 190
		36	

(*a*) 16 posti in aumento, ai sensi dell'art. 21, quarto comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382.

TABELLA *R*

RUOLO AD ESAURIMENTO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI RAGIONERIA DI CUI ALLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382

Qualifica	Posti	Parametro
Ispettore generale	1	530
Direttore di divisione di ragioneria	2	426 387
Direttore di sezione di ragioneria Consigliere di ragioneria	6	307 257 190
	9	

TABELLA *S*

RUOLO AD ESAURIMENTO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DI RAGIONERIA DI CUI ALLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382

Qualifica	Posti	Parametro
Ragioniere capo	1	370
Ragioniere principale	2	297 255
Ragioniere	2	218 178 160
	5	

TABELLA *T*

RUOLO AD ESAURIMENTO DELLA CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382

Qualifica		Posti	Parametro
Segretario capo		6	370
Segretario principale		20	297 255
Segretario Assistente sociale	16 2	18	218 178 160
		44	

TABELLA *U*

RUOLI AD ESAURIMENTO DELLE CARRIERE ESECUTIVE DI CUI ALLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382

A) *Ruolo generale*

Qualifica	Posti	Parametro
Coadiutore superiore	8	245
Coadiutore principale	29	213 183
Coadiutore	9	163 133 120
	46	

B) *Ruolo copia*

Qualifica	Posti	Parametro
Coadiutore superiore . .	5	245
Coadiutore dattilografo . .	23	213 183 163 133 120
	28	

TABELLA *V*

RUOLI AD ESAURIMENTO DELLE CARRIERE AUSILIARIE DI CUI ALLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382

A) *Ruolo commessi*

Qualifica	Posti	Parametro
Commesso capo . .	8	165 143
Commesso	16	133 115 100
	24	

B) *Ruolo autisti*

Qualifica	Posti	Parametro
Capo autorimessa . .	1	165 143
Autista . .	2	133
	3	

TABELLA Z

RUOLI ORGANICI TRANSITORI DI CUI ALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 350

Qualifica	Posti	Parametro
A) *Carriera direttiva medica*		
Ispettore generale medico .	2	530
B) *Carriera di concetto amministrativa*		
Segretario capo .	1	370
C) *Carriera di concetto di ragioneria*		
Ragioniere capo	1	370
D) *Carriera esecutiva di archivio*		
Coadiutore superiore	1	245

(11514)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Ristrutturazione dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare gli articoli 13, 18, 23, 29, 132 e 147;

Considerato che la tabella *A* della legge già citata n. 1264/1961, modificata con decreto ministeriale 27 dicembre 1961 (registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1962, registro n. 49, foglio n. 123), prevede, per le qualifiche della carriera direttiva i cui posti debbono essere resi comulativi in un unico contingente organico le seguenti dotazioni:

carriera direttiva dell'Amministrazione centrale:
direttori di sezione: n. 143;

carriera direttiva dei provveditorati agli studi:
vice provveditori agli studi: n. 160;

carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi:

consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe: n. 602;
di cui n. 231 per l'Amministrazione centrale e n. 371 per i provveditorati agli studi;

Considerato che alla data del 30 giugno 1970 la consistenza numerica globale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, come risulta dalle tabelle allegate alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, modificate dai decreti ministeriali 27 dicembre 1961 (registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1962, registro n. 57, foglio n. 332) e 19 dicembre 1963 (registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1964, registro n. 52, foglio n. 209) e dalla legge 19 luglio 1967, n. 593, è la seguente:

carriera di concetto del personale di ragioneria: posti n. 415;

carriera di concetto del personale amministrativo: posti n. 990;
di cui n. 258 per l'Amministrazione centrale e n. 732 per i provveditorati agli studi;

carriera del personale esecutivo: posti n. 2.523 + 1 (assistente vigilanza);
di cui n. 940, più l'assistente per la vigilanza, per la Amministrazione centrale e n. 1.583 per i provveditorati agli studi;

carriera ausiliaria:

personale addetto agli uffici: n. 927;
di cui n. 317 per l'Amministrazione centrale e n. 610 per i provveditorati agli studi;
personale tecnico: n. 32;
per i servizi dell'Amministrazione centrale;

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive e della seconda qualifica delle carriere ausiliarie devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero sottospecificati, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera:

carriera di concetto del personale di ragioneria: posti in soprannumero n. 11 da riferire alla qualifica iniziale;

carriera di concetto del personale amministrativo: posti in soprannumero n. 34, di cui n. 27 da riferire alla qualifica intermedia e n. 7 a quella iniziale;

carriera esecutiva: posti in soprannumero n. 49 di cui n. 29 da riferire alla qualifica intermedia e n. 20 a quella iniziale;

carriera del personale ausiliario addetto agli uffici: posti in soprannumero n. 4 da riferire alla qualifica iniziale;

Considerato, infine, che alla data del 30 giugno 1970, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, vi erano n. 130 impiegati con la qualifica di applicato tecnico di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, che erano addetti ai servizi di meccanografia, dei quali n. 50 nella Amministrazione centrale e n. 80 nei provveditorati agli studi;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 la dotazione organica dei direttori di sezione della carriera direttiva della Amministrazione centrale, quella dei vice provveditori della carriera direttiva dei provveditorati agli studi e quella dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, sono rese cumulative in un unico contingente di n. 905 posti: di cui n. 374 per l'Amministrazione centrale e n. 531 per i provveditorati agli studi.

Nulla è innovato per quanto riguarda le altre qualifiche della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e di quella dei provveditorati agli studi.

Art. 2.

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1970, la carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, prevista dalla tabella *C* allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è soppressa.

In sostituzione del ruolo organico del personale direttivo di detta soppressa carriera speciale, è istituito il « ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi » la cui consistenza organica è quella risultante dall'allegata tabella *A*).

Il ruolo organico del personale di concetto della soppressa carriera speciale è sostituito dal « ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi » la cui dotazione è stabilita dall'allegata tabella *B*).

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1970, la dotazione organica della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi è quella risultante dall'allegata tabella *C*).

Art. 4.

Alla già ripetuta data del 1° luglio 1970, è istituito il « ruolo organico dei coadiutori meccanografi della Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi » la cui dotazione risulta dall'allegata tabella *D*).

Art. 5.

In relazione all'istituzione del ruolo dei coadiutori meccanografi di cui al precedente articolo, il ruolo della carriera esecutiva è ridotto di altrettante unità e risulta definitivamente fissato dalla tabella *E*) allegata al presente decreto.

Art. 6.

La consistenza organica del ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi è modificata secondo l'annessa tabella *F*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1971
Registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 184

TABELLA *A*

Ruolo della carriera direttiva del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi

Parametro	Qualifica	Organico
530	Ispettori generali di ragioneria	3
426 387	Ispettori capi di ragioneria o Direttori di ragioneria di 1ª classe	55 (*a*)
307	Direttori di ragioneria di 2ª classe	285
257 190	Vice direttori di ragioneria	
	Totale	343 (*b*)

(*a*) Oltre ai posti di ruolo con carattere di temporaneità previsti dalla nota *a*) della tabella *C* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 ed esistenti alla data del 1° gennaio 1970.

(*b*) Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite: 3 ispettori generali di ragioneria; 15 ispettori capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica non inferiore a quella di ragioniere.

TABELLA *B*

Ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
370	Ragioniere capo	42	2
297 255	Ragioniere principale	187	5
218 178 160	Ragioniere	186	—
	Totale	415	

TABELLA C

Ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
370	Segretario capo .	99	6
297 255	Segretario principale	446	3
218 178 160	Segretario	445	—
	Totale .	990 (*a*)	

(*a*) Agli effetti dell'art. 6 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così stabilite: per l'*Amministrazione centrale*: segretari capi 26; segretari principali 116 + 1; segretari 116; per i *provveditorati agli studi*: segretari capi 73 + 6; segretari principali 330 + 2; segretari 329.

TABELLA D

Ruolo della carriera dei coadiutori meccanografi dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore meccanografo superiore	13
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo .	117
	Totale .	130 (*a*)

(*a*) Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così stabilite: per i servizi dell'*Amministrazione centrale*: coadiutore meccanografo superiore n. 5; coadiutore meccanografo n. 45; per i *provveditorati agli studi*: coadiutore meccanografo superiore n. 8; coadiutore meccanografo n. 72.

TABELLA E

Ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e provveditorati agli studi

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
245	Coadiutore superiore .	240	8
213 183	Coadiutore principale	1.077 + 1 (*a*)	9
163 133 120	Coadiutore .	1.076	
	Totale .	2.393 + 1 (*b*)	

(*a*) Assistente per la vigilanza.
(*b*) Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così stabilite: per l'*Amministrazione centrale*: coadiutori superiori 89 + 2: coadiutori principali 401 + 1 + 7; coadiutori 400; per i *provveditorati agli studi*: coadiutori superiori 151 + 6; coadiutori principali 676 + 2; coadiutori 676.

TABELLA F

Ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'Amministrazione centrale e provveditorati agli studi

A) Personale addetto agli uffici

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
165 143	Commesso capo .	279	2
133 115 110	Commesso .	648	—
	Totale .	927 (*a*)	

(*a*) Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così stabilite:
per l'Amministrazione centrale: commesso capo 96 + 1;
per l'Amministrazione centrale: commesso 221.
per i provveditorati agli studi: commesso capo 183 + 1;
per i provveditorati agli studi: commesso 427

B) Personale tecnico per i servizi dell'Amministrazione centrale

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Agente tecnico capo	10
133 115 110	Agente tecnico	22
	Totale .	32

(11665)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.

Dotazioni organiche dei ruoli ad esaurimento istituiti presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile con legge 18 marzo 1968, n. 413.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'ente autotrasporti merci e successive modificazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775 che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249 concernente la delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 132 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 occorre stabilire le nuove dotazioni organiche di ciascuno dei ruoli organici ad esaurimento di cui all'art. 8 della citata legge n. 413 risultanti alla data del 1° luglio 1970 dalla applicazione degli articoli 13, 18, 23 e 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Che per la prima applicazione del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 le nuove dotazioni organiche delle qualifiche del ruolo del personale della carriera di concetto devono essere proporzionalmente aumentate ai sensi del primo comma dell'anzidetto art. 132 in ragione dei tre posti in soprannumero esistenti alla data del 30 giugno 1970 in qualifiche inferiori a quella terminale e da riferire alla nuova qualifica iniziale;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei ruoli ad esaurimento istituiti presso il Ministero dei trasporti e dell aviazione

civile dall'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413, sono stabilite, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalle allegate tabelle I, II, III e IV, con effetto dal 1° luglio 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971
Registro n. 4 bilancio Trasporti, foglio n. 73

TABELLA *I*

Ruolo del personale della carriera direttiva
(Ruolo ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale	4
426, 387	Direttore di divisione	10
307	Direttore di sezione	114
257, 190	Consigliere	
	Totale	128

TABELLA *II*

Ruolo del personale della carriera di concetto
(Ruolo ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
370	Segretario capo	25	1
297, 255	Segretario principale	110	1
218, 178, 160	Segretari	109	
	Totale	244	

TABELLA *III*

Ruolo del personale della carriera esecutiva
(Ruolo ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245	Coadiutore superiore	24
213, 183	Coadiutore principale	108
163, 133, 120	Coadiutore	107
	Totale	239

TABELLA *IV*

Ruolo del personale della carriera ausiliaria
(Ruolo ad esaurimento)

a) Ruolo del personale addetto agli uffici:

Parametro	Qualifica	Posti di organico
165, 143	Commesso capo	10
133, 115, 100	Commesso	22
	Totale	32

b) Ruolo del personale tecnico:

Parametro	Qualifica	Posti di organico
165, 143	Agente tecnico capo	3
133	Agente tecnico	5
	Totale	8

(11630)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Vescovana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona nel centro urbano del comune di Vescovana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vescovana;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Agostino, Carla e Gabriella Nani Mocenigo e dal comune di Vescovana, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè in essa insistono imponenti alberature costituite da circa 100 piante (tigli, platani, querce, alcune delle quali di ben 300 anni di età) disposte a filari ed in semicerchi che, unitamente ad una villa risalente alla fine del secolo XV, formano un insieme di effetto quanto mai suggestivo e tradizionale nel quale si fondono armoniosamente l'elemento naturale e l'opera dell'uomo;

Decreta:

La zona sottodescritta sita nel centro urbano del comune di Vescovana ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « strada situata sull'argine sinistro del canale S. Caterina (foglio V - sez. *B* - comune di Vescovana) e quindi linea che comprende i mappali 62, 66, 17, 67, 35, 69 e 36 del citato foglio V e quindi, superata la strada della chiesa una fascia della profondità di 50 metri, lungo la strada (nei fogli VII e VI - sezione *B* del citato comune) fino all'intersezione, sempre nel predetto foglio VI, della medesima strada della chiesa con la citata strada situata in argine sinistro del canale S. Caterina ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Vescovana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 novembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni), si è riunita, il giorno 10 settembre 1968 (ore 9), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, per la trattazione degli argomenti di seguito accennati nel presente verbale.

(*Omissis*).

« Proposta di vincolo zona nel centro urbano del comune di Vescovana ».

(*Omissis*).

La commissione delibera con l'astensione del sindaco del comune di Vescovana ed il voto favorevole di tutti i membri della commissione medesima, di proporre al Ministero per la pubblica istruzione, l'imposizione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, del vincolo di protezione in parola sulla zona del centro urbano del comune di Vescovana indicata nell'allegata planimetria, facente parte integrante del presente verbale e delimitata come segue:

« Strada situata sull'argine sinistro del canale S. Caterina (foglio V - sezione *B* - comune di Vescovana) e quindi linea che comprende i mappali 62, 66, 17, 67, 35, 69 e 36 del citato foglio V e quindi, superata la strada della chiesa una fascia della profondità di 50 metri, lungo la strada (nei fogli VII e VI - sezione *B* del citato comune) fino all'intersezione, sempre nel predetto foglio VI, della medesima strada della chiesa con la citata strada situata in argine sinistro del canale S. Caterina ».

(11733)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Guspini.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° dicembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località « Cuccuru di Zeppara » sita nel comune di Guspini (Cagliari);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Guspini;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con i suoi prati, campi e piantagioni di pioppi e di eucaliptus, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile dai punti di vista accessibili al pubblico, costituisce anche, per la presenza di formazioni vulcanico basaltiche con una tipica fratturazione colonnare perfetta, un complesso avente valore di singolarità geologica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Guspini ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona, delimitata dalle strade Terra Maini, Pala de Cresia, Santo Ambrogio e dagli argini dei fiumi Rio Cixerri e Rio Mannu, comprende i seguenti numeri di mappa 117 sub *A;* 117 sub *C* e 25 sub *E;* 117 sub *d* e 98 sub *q;* 117 sub *e;* 117 sub *f;* e mappale 555, tutti del foglio 24;

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Guspini provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga

a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Elenco delle località panoramiche del comune di Guspini (dal verbale della seduta del 1° dicembre 1969)

(*Omissis*).

Dopo alcune discussioni fra i componenti della commissione su l'estensione del terreno circostante da vincolare, si dà mandato al rappresentante del comune di Guspini per fornire i dati catastali e le generalità degli eventuali proprietari del Cuccuru Zeppera.

La commissione all'unanimità approva, salvo il rappresentante del comune di Guspini, non essendo presente il sindaco.

(*Omissis*).

(11749)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1971 dai coloni e mezzadri per l'assistenza farmaceutica alla categoria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1970, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*) del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Per l'anno 1971 il contributo capitario di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 8095 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 5397 a carico del concedente e di L. 2698 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11836)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Sostituzione di tre membri del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e, in particolare, gli articoli 8 e 14 della legge medesima relativi alla composizione e alla nomina del consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1969, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un quadriennio, l'anzidetto organo della Cassa;

Visto il verbale della riunione del comitato dei delegati in data 28 settembre 1971, dal quale risulta che a seguito delle dimissioni dei consiglieri elettivi, dottor Giancarlo Moro Visconti, dott. Giorgio Ramenghi e dottor Giovanni Botta, accettate dal consiglio di amministrazione, sono stati eletti, in loro sostituzione, dal comitato dei delegati, ai sensi del succitato art. 14, il dottor Alessandro Braja, il dott. Renzo Gorini e il dottor Giuseppe Sampietro;

Ritenuto di procedere alle predette sostituzioni in conformità ai risultati delle elezioni del 28 settembre 1971, quali si desumono dal verbale sopra indicato;

Decreta:

Il dott. Alessandro Braja, il dott. Renzo Gorini e il dott. Giuseppe Sampietro sono nominati membri del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa stessa e in sostituzione del dott. Giancarlo Moro Visconti, del dott. Giorgio Ramenghi e del dott. Giovanni Botta, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11835)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico veneto, VE-BI, sita in Spinea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. del 29 maggio 1952 e n. 727 in data 18 marzo 1957 e con decreto ministeriale n. 4750 del 4 luglio 1970 la ditta Istituto biochimico veneto - VE-BI fu autorizzata a produrre, nella officina farmaceutica sita in Spinea (Venezia), via Rossignago, rispettivamente specialità medicinali chimiche, le specialità medicinali biologiche già registrate Bacilacto fiale per uso orale - vitamina *a* VE-BI fiale per uso ipodermico - vitamina *b1* VE-BI fiale per uso ipodermico - vitamina *c* VE-BI fiale per uso ipodermico - vitamina *d2* VE-BI fiale per uso ipodermico - vitamina *k* VE-BI fiale per uso ipodermico - ditiocalcio vitaminico fiale per uso ipodermico - Camciobilina

d sciroppo e compresse - vernalina *b2* Locatelli compresse, la specialità bicifosfol sciroppo (salva la prescritta registrazione) e preparati galenici in pomate, sciroppo, supposte, gocce, compresse, confetti e capsule;

Vista la lettera in data 18 ottobre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1266, modificati, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto biochimico veneto - VE-BI l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Spinea (Venezia), via Filanda n. 9, (già via Rossignago) concessa con decreti A.C.I.S. del 29 maggio 1952 e n. 727 del 18 marzo 1957 e con decreto ministeriale n. 4750 del 4 luglio 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Venezia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11756)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 13 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(11641)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Stabilimenti chimico farmaceutici Galenia S.p.a., sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 1044 e n. 1005 in data 11 ottobre 1957 la ditta Stabilimenti chimico farmaceutici Galenia S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Oberdan, 36, le specialità medicinali chimiche « pillole purgative alla fenolftaleina » e « pillole di Marte » salva la prescritta registrazione, e preparati galenici limitatamente alle forme in pillole, compresse, confetti e pastiglie;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Stabilimenti chimico farmaceutici Galenia S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Oberdan, 36, concessa con decreti A.C.I.S. n. 1004 e 1005 dell'11 ottobre 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11753)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Soc. a r.l. STHOLL, sita in Modena.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. dell'8 maggio 1952 e n. 895 in data 2 maggio 1957 e con decreto ministeriale n. 4034 del 5 ottobre 1965 la ditta Soc. a r.l. STHOLL fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Modena, via Giardini n. 507 prodotti chimici usati in medicina limitatamente all'acido p.aminosalicilico, specialità medicinali chimiche, la specialità medicinale biologica Eucomplex fiale, salva la prescritta registrazione e preparati galenici limitatamente alla forma farmaceutica fialoni per ipodermoclisi e fleboclisi;

Vista la lettera in data 20 gennaio 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta STHOLL Soc. a r.l. su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina sita in Modena, via Giardini n. 465 (già 507) concessa con decreti A.C.I.S. dell'8 agosto 1952 e n. 895 del 2 maggio 1957 e con decreto ministeriale n. 4034 del 5 ottobre 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Modena è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11758)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Farmalabor S.p.a., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2702 e 2719 rispettivamente in data 1° febbraio 1960 e 18 marzo 1960 la ditta Farmalabor S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Massaua n. 2, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate, e preparati galenici in fiale, soluzioni in genere, sciroppi, compresse, confetti, granulati, supposte e pomate;

Vista la lettera in data 30 settembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Farmalabor S.p.a., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina sita in Milano, via Massaua n. 2, concessa con decreti ministeriali n. 2702 e 27019 rispettivamente del 1° febbraio 1960 e del 18 marzo 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11752)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Rossini Teodoro, sita in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 703 in data 29 settembre 1956 la ditta Rossini Teodoro fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via S. Antonio, 31, specialità medicinali limitatamente alle preparazioni in polveri, compresse, sciroppi, fiale e supposte;

Vista la lettera in data 18 settembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Rossini Teodoro l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Pisa, via S. Antonio, 31, concessa con decreto A.C.I.S. n. 703 del 29 settembre 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11750)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmacologico Galileo Signori, sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 370 in data 10 novembre 1955 la ditta Laboratorio farmacologico Galileo Signori fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Giosuè Borsi, 21 (contrada Galluzzo) specialità medicinali in cachets, pillole, soluzioni in genere, compresse granulari;

Vista la lettera del medico provinciale di Firenze n. 2931 in data 20 settembre 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 3 della legge 1° marzo 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio farmacologico Galileo Signori l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Giosuè Borsi, 21 (contrada Galluzzo) concessa con decreto A.C.I.S. n. 370 del 10 novembre 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11751)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., sita in Genova-Sestri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3973 in data 15 marzo 1965 la ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Genova-Sestri, via P. Toscanelli n. 24, specialità medicinali chimiche purchè registrate, e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche: sciroppi, gocce, collirii, istillazioni nasali, soluzioni in genere, polveri, compresse, confetti, supposte, pomate, linimenti, ovuli, fiale per uso endomuscolare ed endovenose e fialoni per ipodermoclisi;

Vista la lettera in data 5 ottobre 1971 con la quale il liquidatore della ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova-Sestri, via P. Toscanelli, n. 24, concessa con decreto ministeriale n. 3973 del 15 marzo 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11754)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani & C., sita in Livorno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministtriale n. 2838 in data 23 maggio 1961 la ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani & C. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Livorno, via M. Mastacchi, 99/101 specialità medicinali, purchè registrate, e preparati galenici in sciroppo, fiale (escluse quelle per uso endovenoso), supposte, pomate, compresse e confetti;

Vista la lettera in data 23 luglio 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata,

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificati, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1 maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani & C. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Livorno, via M. Mastacchi, 99/101 concessa con decreto ministeriale n. 2838 del 23 maggio 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Livorno è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11755)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta ASTRA - Prodotti farmaceutici e chimici S.p.a., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4689 in data 6 dicembre 1969 la ditta ASTRA - Prodotti farmaceutici e chimici S.p.a. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via S. Faustino n. 9/1, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 1° ottobre 1971 con la quale la Ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta ASTRA - Prodotti farmaceutici e chimici S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via S. Faustino, 9/1, concessa con decreto ministeriale n. 4689 del 6 dicembre 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11757)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 14 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(11735)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto lo statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 666;

Considerato che il collegio dei revisori dei conti del predetto ente, nominato con il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, è scaduto e che occorre provvedere, pertanto, alla sua ricostituzione;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Vista la designazione dell'Ente italiano della moda;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, per il triennio 1972-1974, è così costituito:

D'Aprile dott. Manlio, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gargano dott. Guglielmo, per il Ministero del tesoro;

Dezani prof. Flavio, in rappresentanza dell'assemblea dei soci dell'Ente italiano della moda.

Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assumerà le funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Povoletto

Con decreto 22 settembre 1971, n. 250, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona ex alveo del torrente Torre in località Salt del comune di Povoletto (Udine), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23, particella 8 parte, della superficie di mq. 1250 ed indicata nello schizzo planimetrico rilasciato il 21 settembre 1970, in scala 1:4000, con allegata relazione descrittiva 21 settembre 1970, dell'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11742)

Variante al piano regolatore generale di Ferrara

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Ferrara relativa alla zona artigianale di via Bologna.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(11845)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

Nell'allegato al decreto ministeriale 15 ottobre 1971 « Tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada tra l'Italia ed il Lussemburgo », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 novembre 1971, alla pagina 26, tabella di destra, ultimo rigo, colonna ICH 4 dove è scritto: « 04 » leggasi: « 304 ».

(11850)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1971, registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 391, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 29 aprile 1969 dal prof. Francalanza Antonino avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione che disponeva l'assegnazione provvisoria del preside prof. Salvatore Russo al liceo « M. Rapisardi » di Paternò.

(11657)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12200)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.649.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12201)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971 il comune di Soliera (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.253.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11626)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971 il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 440.113.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11627)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971 il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 610.376.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11628)

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.810.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11667)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 644.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11668)

Autorizzazione al comune di Acquappesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Acquappesa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.152.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11669)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.020.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11670)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.606.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11671)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.853.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11672)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Altamonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.748.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11673)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.678.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11674)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Amendolara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.853.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11675)

Autorizzazione al comune di Aprigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Aprigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.772.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11676)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Bellegra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.372.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11677)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.868.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11678)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.232.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11679)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.191.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11680)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Bianchi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.091.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11681)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.449.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11682)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.029.891, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11683)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.501.414, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11684)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.992.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11685)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Conca della Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.982.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11686)

Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Castelbottaccio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.196.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11687)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 4 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	593,65	594,15	594,20	593,65	594 —	593,95	594,22	593,65	594,15	594,10
Dollaro canadese .	591 —	591,50	592,20	591 —	590,50	592,20	591,60	591 —	591,50	591,50
Franco svizzero .	151,66	151,66	151,68	151,66	151,50	151,64	151,67	151,66	151,66	151,65
Corona danese .	84,21	84,21	84,31	84,21	83,80	84,28	84,215	84,21	84,21	84,20
Corona norvegese .	88,53	88,53	88,58	88,53	88,40	88,62	88,54	88,53	88,53	88,53
Corona svedese .	122,41	122,41	122,40	122,41	122,30	122,35	122,46	122,41	122,41	122,40
Fiorino olandese	182,45	182,45	182,50	182,45	182,20	182,40	182,41	182,45	182,45	182,45
Franco belga	13,205	13,205	13,22	13,205	13,18	13,22	13,215	13,205	13,20	13,20
Franco francese	113,94	113,94	114,05	113,94	113,90	114 —	114 —	113,94	113,94	113,95
Lira sterlina .	1515,80	1515,80	1516,75	1515,80	1514,50	1516,80	1516,25	1515,80	1515,80	1515,80
Marco germanico .	181,575	181,575	181,62	181,575	181,50	181,58	181,60	181,575	181,57	181,57
Scellino austriaco	25,0990	25,099	25,10	25,0990	25 —	25,10	25,0985	25,0990	25,09	25,10
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,75	21,76	21,80	21,86	21,75	21,76	21,76	21,76
Peseta spagnola	9,015	9,015	9,04	9,015	9 —	9,13	9,017	9,015	9,01	9 —

Media dei titoli del 4 gennaio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934 .	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,675
» 5 % (Ricostruzione)	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,575
» 5 % (Città di Trieste) .	93,60
» 5 % (Beni esteri)	92,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,30
» 5,50 % » » 1968-83	90,80
» 5,50 % » » 1969-84	92,90
» 6 % » » 1970-85	96,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99.725
» » » 5,50 % 1977 .	100,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1972

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	594,185
Dollaro canadese .	591,55
Franco svizzero .	151,665
Corona danese	84,215
Corona norvegese	88,535
Corona svedese .	122,435
Fiorino olandese	182,43
Franco belga .	13,21
Franco francese	113,97
Lira sterlina .	1516,025
Marco germanico .	181,587
Scellino austriaco .	25,099
Escudo portoghese	21,755
Peseta spagnola .	9,016

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 119 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4218/R in data 22 novembre 1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Iposalino*, 20 compresse mg. 50	Ankerfarm S.p.a., viale Lombardia, 5, Cinisello Balsamo (Milano)	9- 5-1964 3- 6-1968	15731	9- 7-1971
2	*Sulfaretard*, 10 e 20 compresse	Id.	4-12-1964 3- 6-1968	15391	9- 7-1971
3	*Sulfaretard*, flac. da g. 50 di scir. al 10% per bambini	Id.	4-12-1964 3- 6-1968	15391/A	9- 7-1971
4	*Tenserpina*, 15 compresse da mg. 10	Id.	11- 6-1962 5-12-1962	19973	9- 7-1971
5	*Balsafem*, 6 supposte per adulti	A. Brioschi S.p.a., via Pietro Gaggia, 3, Milano	12- 3-1970	15310	9- 7-1971
6	*Balsafem*, 6 supposte per bambini	Id.	12- 3-1970	15310/1	9- 7-1971
7	*Balsafem*, 5 fiale × 3 cc. per adulti	Id.	12- 3-1970	15310/A	9- 7-1971
8	*Balsafem*, 5 fiale × 2 cc. per bambini	Id.	12- 3-1970	15310/A-1	9- 7-1971
9	*Betasalus*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 15	Id.	29- 8-1959	4077	9- 7-1971
10	*Betasalus*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 25	Id.	29- 8-1959	4077/1	9- 7-1971
11	*Betasalus*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 50	Id.	29- 8-1959	4077/2	9- 7-1971
12	*Betasalus*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 100	Id.	29- 8-1959	4077/3	9- 7-1971
13	*Betasalus*, 50 compresse da g. 0,20	Id.	29- 8-1959	4077/A	9- 7-1971
14	*Blastolactasi*, 6 fiale × 5 cc.	Id.	3- 6-1960	2094	9- 7-1971
15	*Blastolactasi PP*, 10 fiale × 3 cc. uso orale	Id.	3- 6-1960	2094/A	9- 7-1971
16	*Blastolactasi PP urto*, 6 flaconcini × 15 cc. uso orale	Id.	3- 6-1960	2094/A-1	9- 7-1971
17	*Bismosalus*, 3 fiale × 1cc.	Id.	30-11-1955	9669	9- 7-1971
18	*Bismosalus*, 5 supposte da g. 1,5	Id.	30-11-1955	9669/A	9- 7-1971
19	*Canfo-Tre*, 6 fiale × 2 cc. tipo semplice	Id.	2- 4-1959	4206	9- 7-1971
20	*Canfo-Tre*, 10 supposte tipo semplice	Id.	2- 4-1959	4206/A	9- 7-1971
21	*Canfo-Tre*, 10 supposte con sparteina	Id.	2- 4-1959	4206/B	9- 7-1971
22	*Canfo-Tre*, 10 supposte con efedrina	Id.	2- 4-1959	4206/C	9- 7-1971
23	*Canfo-Tre*, 10 supposte con teofillina	Id.	2- 4-1959	4206/D	9- 7-1971
24	*Canfo-Tre*, flacone × 20 cc. di gocce tipo semplice	Id.	2- 4-1959	4206/E	9- 7-1971
25	*Canfo-Tre*, 6 fiale × 2 cc. con sparteina	Id.	2- 4-1959	4206/F	9- 7-1971
26	*Canfo-Tre*, flacone × 20 cc. di gocce con sparteina	Id.	2- 4-1959	4206/G	9- 7-1971
27	*Canfo-Tre*, 6 fiale × 2 cc. con efedrina	Id.	2- 4-1959	4206/H	9- 7-1971
28	*Canfo-Tre*, flacone × 20 cc. di gocce con efedrina	Id.	2- 4-1959	4206/I	9- 7-1971
29	*Endormone*, 5 fiale × 2 cc.	Id.	5-10-1959	13518	9- 7-1971
30	*Farnidrazone*, 20 capsule	Id.	21-10-1959	16059	9- 7-1971
31	*Farnidrazone*, flacone da g. 150 di sciroppo	Id.	21-10-1959	16059/A	9- 7-1971
32	*Farmosedina*, 24 comprese	Id.	6- 6-1959	15231	9- 7-1971
33	*Glucovital*, flacone da g. 150 di sciroppo	Id.	25- 7-1956	3681	9- 7-1971
34	*Glucovital*, 6 fiale × 5 cc. + 1 fiala × 1 cc.	Id.	25- 7-1956	3681/A	9- 7-1971
35	*Glucovital*, 5 fiale × 10 cc. + 1 fiala × 1 cc.	Id.	25- 7-1956	3681/B	9- 7-1971
36	*Granadol*, bustina da 1 cachet	Id.	13- 3-1959	14855	9- 7-1971
37	*Jonicalmagnesio*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	2- 3-1970	12851	9- 7-1971
38	*Jonicalmagnesio*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	2- 3-1970	12851/1	9- 7-1971
39	*Microsulf*, flacone da g. 100 di sciroppo	Id.	5- 9-1959	15620	9- 7-1971
40	*Pancardiolo*, flacone × g. 20 di soluz. gocce	Id.	12- 3-1970	11718	9- 7-1971
41	*Pastigliette Brioschi*, 60 pastigliette	Id.	26-11-1958	14506	9- 7-1971
42	*Ormotris*, 3 fiale × 2 cc.	Id.	12- 3-1970	13410	9- 7-1971
43	*Ormotris*, 3 supposte da g. 2,2	Id.	12- 3-1970	13410/A	9- 7-1971
44	*Ostergil Salus*, flacone gocce × 10 cc. da 50.000 U.I.	Id.	7- 9-1960	4076	9- 7-1971
45	*Ostergil Salus*, flacone gocce × 10 cc. da 200.000 U.I.	Id.	7- 9-1960	4076/1	9- 7-1971
46	*Ostergil Salus*, flacone × 10 cc. da 1.000.000 U.I.	Id.	7- 9-1960	4076/2	9- 7-1971
47	*Ostergil Salus*, 50 discoidi da 4.000 U.I.	Id.	7- 9-1960	4076/A	9- 7-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI (serie; categorie e confezioni)	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
48	*Ostergil Salus*, 5 fiale × 2 cc. da 200.000 U.I. .	A. Brioschi S.p.a., via Pietro Gaggia, 3, Milano	7- 9-1960	4076/B	9- 7-1971
49	*Ostergil Salus*, 5 fiale × 5 cc da 600.000 U.I. . .	Id	7- 9-1960	4076/C	9- 7-1971
50	*Ostergil axer*, 2 fiale × 2 cc. da mg. 15	Id.	7- 9-1960	4076/D	9- 7-1971
51	*Ostergil axer*, flacone gocce × 20 cc. da mg. 25	Id.	7- 9-1960	4076/E	9- 7-1971
52	*Rescinnal*, 30 compresse da g. 0,20	Id.	12- 3-1970	16719	9- 7-1971
53	*Solbronchial*, 5 fiale × 10 cc.	Id	7- 7-1959	15290	9- 7-1971
54	*Tricotiazil*, 50 confetti da g. 0,40	Id	27- 3-1970	17381	9- 7-1971
55	*Tricotiazil*, 15 candelette da g. 1,25	Id.	27- 3-1970	17381/A	9- 7-1971
56	*Trisulfovit* 3, 20 compresse da g. 0,60	Id.	17- 1-1958	7407	9- 7-1971
57	*Trisulfovit* 3, 6 supposte per adulti	Id.	17- 1-1958	7407/B	9- 7-1971
58	*Trisulfovit* 3, 6 supposte per bambini	Id.	17- 1-1958	7407/C	9- 7-1971
59	*Trisulfovit* 3, flacone da g. 100 di sciroppo	Id.	17- 1-1958	7407/D	9- 7-1971
60	*Trisulfovit* 4, 20 compresse da g. 0,60	Id.	17- 1-1958	7407/A	9- 7-1971
61	*Trisulfovit* 4, 6 supposte per adulti	Id.	17- 1-1958	7407/E	9- 7-1971
62	*Trisulfovit* 4, 6 supposte per bambini	Id.	17- 1-1958	7407/F	9- 7-1971
63	*Trisulfovit* 4, flacone da g. 100 di sciroppo	Id.	17- 1-1958	7407/G	9- 7-1971
64	*Vitacalcium*, 9 fiale × 2 cc. + 1 flaconcino × 2 cc.	Id.	24- 4-1957	4016	9- 7-1971
65	*Esabromina*, 30 compresse	Cooperativa Farmaceutica, via Passione, 8, Milano	4- 6-1952 1-10-1963	6549/A	1- 6-1971
66	*Aduduen*, flacone da 20 ml. iniettabile	Ellea Lab chimico biologico, via Schiapparelli, 1, Milano	19- 5-1959	7901/A	30- 8-1971
67	*Anticolt*, emulsione g 150	Id	10- 8-1960	9021/A	30- 8-1971
68	*Ca-Bro[illegible]*, 10 fiale da 2 ml.	Id	28- 1-1957	11897/A	30- 8-1971
69	*Cattont*, tubo da g. 150 di granulato	Id.	31-10-1966	8351	30- 8-1971
70	*Dinacor*, 10 supposte	Id.	23- 3-1954	8746	30- 8-1971
71	*Eubronc*, flacone 20 ml. iniettabile . . .	Id.	16- 3-1954	8749	30- 8-1971
72	*Fosfojodarsolo*, flacone g. 100 sciroppo	Id.	7- 3-1957	12216	30- 8-1971
73	*Pisogen*, flacone da 50 ml. via endovenosa	Id.	21-12-1953 24- 4-1967	8481	30- 8-1971
74	*Spasmadrina*, 20 compresse tipo semplice; 20 compresse tipo sedativo	Id.	30-10-1953 10-10-1955	8294	30- 8-1971
75	*Sedofillina antiasmatica*, 20 compresse da g. 0,40 .	Id.	29- 4-1968	9069	30- 8-1971
76	*Sedofillina antiasmatica*, gocce 30 ml.	Id	29- 4-1968	9069/A	30- 8-1971
77	*Sedofillina*, 10 supposte da g. 1,2 tipo semplice . .	Id.	29- 4-1968	9069/B	30- 8-1971
78	*Sedofillina gratus*, 10 fiale da 2 ml. per uso intramuscolare	Id.	29- 4-1968	9069/C	30- 8-1971
79	*Sedofillina gratus*, 10 supposte da g. 1,2	Id	29- 4-1968	9069/D	30- 8-1971
80	*Sedofillina gratus*, 20 compresse da g. 0,4	Id.	29- 4-1968	9069/E	30- 8-1971
81	*Sedofillina sparteina*, 10 fiale da 2 ml. per uso intramuscolare	Id.	29- 4-1968	9069/G	30- 8-1971
82	*Sedofillina sparteina*, 10 supposte da g. 1,2	Id.	29- 4-1968	9069/H	30- 8-1971
83	*Sedofillina papaverina*, 10 supposte da g. 1,2 . . .	Id.	29- 4-1968	9069/L	30- 8-1971
84	*Sedofillina sparteina*, 20 compresse da g. 0,4 . . .	Id.	29- 4-1968	9069/M	30- 8-1971
85	*Sedofillina papaverina*, 10 fiale da ml. 2 per uso intramuscolare	Id.	29- 4-1968	9069/N	30- 8-1971
86	*Sedofillina antiasmatica*, 10 fiale da 2 ml.	Id	29- 4-1968	9069/O	30- 8-1971
87	*Sedofillina antiasmatica*, 10 supposte da g. 1,2 . .	Id.	29- 4-1968	9069/P	30- 8-1971
88	*Farmotal*, fiala da 1 g. + fiala da 20 ml. di solvente	Farmaceutici Italia S.p.a., largo Donegani n. 1/2, Milano	21- 9-1948 9- 5-1959	1537/1	19- 7-1971
89	*Balsamovigor*, 10 fiale × 2 cc.	Farmavigor S.p.a., via G. Rovani, 214, Sesto S. Giovanni (Milano)	4- 3-1958	3924/C	18-11-1970
90	*Aspogen*, 10 e 50 compresse	Eaton Laboratories di Norwich, New York, rappresentata in Italia dalla ditta Formenti S.p.a., via Correggio, 45, Milano	26- 2-1958	5421	30- 8-1971
91	*Senasid*, 8 e 40 confetti	Inverni e Della Beffa S.p.a., via Ripamonti, 99, Milano	20- 8-1959 13- 7-1960	15469	15- 7-1971
92	*Siringina*, 25 compresse da mg. 1	Id.	17-10-1959	15996	15- 7-1971
93	*Strophantil*, flacone 15 ml. gocce	Id.	20- 3-1951	4622	15- 7-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
94	*Strophantil*, 10 fiale da 2 ml.	Inverni e Della Beffa S.p.a., via Ripamonti, 99, Milano	30-11-1959	4622/A	15- 7-1971
95	*Strophantil*, 6 supposte da 0,5 mg.	Id.	30-11-1959	4622/B	15- 7-1971
96	*Siero antitetanico anallergico dal bue*, fiala da ml. 3 di 1500 U.I.	Ist. sieroterapico milanese « Serafino Belfanti », via Darwin, n. 20, Milano	26- 3-1959	15009	4- 8-1971
97	*Apirex*, flacone da 50 ml. di sospensione	La-Far - Lab. biofarmaceutico, via Noto, 7, Milano	5- 2-1960	16466	15- 6-1971
98	*Pumilene chinina*, 5 fiale da 1 ml. per bambini . .	Montefarmaco S.p.a., via Brunetti, 9, Milano	6- 4-1954	481	10- 4-1968
99	*Pumilene chinina*, 5 fiale da 2 ml. per adulti . . .	Id.	6- 4-1954	481/1	10- 4-1968
100	*Neuroplasma*, flacone sciroppo semplice da g. 230 .	Ogna prod. farmaceutici S.p.a., via C. Farini, 63, Milano	17- 7-1957	12751	30- 8-1971
101	*Neuroplasma*, flacone sciroppo con arsenico g. 230	Id.	6-11-1957	12751/A	30- 8-1971
102	*Tefacol*, 20 compresse	Recordati - Ind. chimica farmaceutica, via Civitali, 1, Milano	22- 1-1949	1726	10- 5-1971
103	*Spirolang*, 8 capsule da mg. 25	R.I.T. Italiana S.p.a., via don Orione, 10, Milano	9- 1-1963 18- 4-1963	19913	7- 9-1971
104	*Acamol*, flacone sciroppo 150 ml.	Wells farmaceutici, via Ciro Menotti, 34, Milano	25-10-1960	13055	28- 7-1971
105	*Bromofol*, 3 fiale da 1 ml. tipo forte	Biofire - Ist naz. chimico biologico, viale Giustiniano Imperatore, 15-A, Roma	24- 6-1947 6- 8-1947 lettera	749	14- 7-1971
106	*Dimavit*, flaconi da g. 100 e 150 di sciroppo con tappo contenitore	Dima - Lab. biofarmaceutici, via Ugo Bassi, 20, Roma	13- 9-1968	12056	15- 7-1971
107	*Metac*, 4 capsule da mg. 300	Id.	24- 6-1970 24- 5-1971	21198	15- 7-1971
108	*Pregnartrone*, 5 fiale × 2 ml.	Id.	30- 9-1969	6057	15- 7-1971
109	*Pregnartrone*, 20 compresse	Id.	30- 9-1969	6057/A	15- 7-1971
110	*Nuvelbi VCA*, 15 e 30 compresse mg. 25	Esterfarm laboratori farmaceutici, via del Tritone, 66, Roma	15- 5-1962 27- 7-1962	18334	22- 7-1971
111	*Nuvelbi VCA*, 5 e 10 fiale da 1 ml. × mg. 25 . . .	Id.	15- 5-1962 27- 7-1962	18334/A	22- 7-1971
112	*Nuvelbi VCA*, 5 e 10 fiale da 2 ml. × mg. 50 . . .	Id.	27- 7-1962	18334/A-1	22- 7-1971
113	*Nuvelbi VCA*, 20 e 30 confetti da mg. 50	Id.	6- 3-1964	18334/B	22- 7-1971
114	*Timolet*, 20 confetti da mg. 50	Farmaceutici Coli, via Alfredo Fusco, 43, Roma	30-10-1969	16725	23- 7-1971
115	*Timolet*, 60 confetti da mg. 10	Id.	30-10-1969	16725/1	23- 7-1971
116	*Timolet*, 10 fiale da 2 ml. da mg. 25	Id.	30-10-1969	16725/A	23- 7-1971
117	*Colerol*, 20 perle da g. 0,10	MA.D.E. italiana, via lago di Lesina, 27, Roma	9- 1-1963	14775	20- 7-1971
118	*Verofanyl*, 5 fiale × 5 cc.; 5 fiale × 10 cc.	Stabil. chimico farmaceutico Mendelejeff, via della Camilluccia 67, Roma	4-10-1950 20- 5-1952	3958	6- 7-1971
119	*Verofanyl B1*, 10 supposte	Id.	8- 3-1954 23- 1-1960	3958/A	6- 7-1971
120	*Vitamina B1 Mendel*, 5 fiale 1 ml. × mg. 25 tipo forte; 3 fiale 2 ml. × mg. 50 tipo urto	Id.	14- 5-1952 11- 8-1953	3439	6- 7-1971
121	*Calciosedal*, 5 fiale da 10 ml. + 5 fiale da 1 ml. .	Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138, Roma	13- 1-1950	2795	19- 7-1971
122	*Elmetina*, 20 confetti	Sigma-Tau - Ind. farmaceutiche riunite S.p.a., via Shakespeare n. 47, Roma	4- 8-1959	15383	22- 7-1971
123	*Listerol*, flacone da 200 g. di emulsione	Id.	24- 9-1960	17541	22- 7-1971
124	*Pan*, 16 compresse	Id.	20- 8-1959	15484	22- 7-1971
125	*Pan*, flacone sciroppo da 150 ml.	Id.	30- 9-1959	15484/A	22- 7-1971
126	*Prex*, 30 compresse	Id.	20-11-1965	16137	22- 7-1971
127	*Solprina*, 25 confetti	Id.	19- 7-1965	14863	22- 7-1971
128	*Drenamide*, 30 confetti da g. 0,60	U.C.B. - Smit S.p.a., via Stefano Clemente, 8, Torino	16-12-1957	13345	23- 8-1971
129	*Eparsion* (tipo arsenicale), 10 fiale × 2 cc. uso intramuscolare	Id.	15- 6-1955 8-10-1963	10117	23- 8-1971
130	*Eparsion* (tipo arsenicale), flacone da g. 150 di sciroppo; flacone da g. 300 di sciroppo	Id.	15- 6-1955 8-10-1963	10117/B	23- 8-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
131	*Eparsion* (tipo glicerofosfati), 10 fiale × 2 cc. . . .	U.C.B. - Smit S.p.a., via Stefano Clemente, 8, Torino	15- 6-1955 8-10-1963	10117/C.	23- 8-1971
132	*Eparsion* (tipo glicerofosfati), flacone da g. 150 di sciroppo; flacone da g. 300 di sciroppo	Id.	15- 6-1955 8-10-1963	10117/D	23- 8-1971
133	*Epar-Vit 12 fortius*, flacone × 10 cc. multidose . .	Id.	14- 5-1952	3397/2	23- 8-1971
134	*Epar-Vit fortius*, 5 fiale × 3 cc.	Id.	14- 5-1952	3397/E-1	23- 8-1971
135	*Epar-Vit*, flacone da g. 150 di sciroppo	Id.	14- 5-1952	3397/F	23- 8-1971
136	*Epar-Vit complex*, flacone × 10 cc. multidose . .	Id.	14- 5-1952	3397/H-1	23- 8-1971
137	*Fos-Vit*, 30 compresse	Id.	4- 8-1956	11317	23- 8-1971
138	*Panurin*, 20 compresse	Id.	20- 6-1959	15330	23- 8-1971
139	*Rotormon*, 6 fiale × 10 cc. uso orale; flacone da 100 cc. di sciroppo	Id.	5-10-1951 17- 5-1968	5317	30- 6-1971
140	*Sedativo Smit*, flacone da g. 200 di sciroppo . . .	Id.	24- 5-1956	11174	23- 8-1971
141	*Sulfavit 3*, 18 compresse con Vit. PP	Id.	17-11-1954 12- 4-1968	9581	23- 8-1971
142	*Sulfavit 3*, flacone da g. 100 di emulsione con vitamina PP	Id.	6-12-1954 12- 4-1968	9581/A	23- 8-1971
143	*Sulfavit 3*, 18 compresse senza vit. PP	Id.	30-11-1954 12- 4-1968	9581/B	23- 8-1971
144	*Sulfavit 3*, flacone da g. 100 di emulsione senza vitamina PP	Id.	30-11-1954 12- 4-1968	9581/C	23- 8-1971
145	*Sulfavit guanidina*, 18 compresse con vit. PP . . .	Id.	8-11-1954 12- 4-1968	9525	23- 8-1971
146	*Sulfavit guanidina*, 18 compresse senza vit. PP .	Id.	8-11-1954 12- 4-1968	9525/A	23- 8-1971
147	*Sulfavit guanidina*, flacone da g. 100 di emulsione senza vit. PP	Id.	8-11-1954 12- 4-1968	9525/B	23- 8-1971
148	*Sulfavit guanidina*, flacone da g. 100 di emulsione con vit PP uso pediatrico	Id.	8-11-1954 12- 4-1968	9525/C	23- 8-1971
149	*Tussedina*, flacone × 20 cc. di gocce	Id.	2-10-1959	15858/A	23- 8-1971
150	*Tussedina*, 20 compresse da mg. 10 .	Id.	2-10-1959	15858/B	23- 8-1971
151	*Vagomtinal*, 25 e 50 compresse . . .	Id.	25- 3-1952 23-10-1953 28- 7-1960	6124	23- 8-1971
152	*Broncosalus*, 6 fiale × 5 cc. tipo H1 per uso endovenoso	Kelemeta S.p.a. (già registrata a nome della ditta Prochema), Strada della Campagna, 10, Torino	20-10-1969	2473/B	5- 3-1969
153	*Broncosalus*, flacone × 10 cc. tipo H1	Id.	20-10-1969	2473/C	5- 3-1969
154	*Broncosalus*, 12 fiale × 2 cc. tipo H1 - aerosol	Id.	20-10-1969	2473/D	5- 3-1969

(10888)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Ente Puglia e Lucania*)

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1971, n. 6442/4346, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 1971 (registro n. 17, Agricoltura, foglio n. 225) è stato determinato in lire 751.802 (lire settecentocinquantunomilaottocentodue) l'ammontare degli interessi a conguaglio relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 16 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Torremaggiore (Foggia) in forza del decreto presidenziale 19 novembre 1952, n. 2130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta Masselli Luigi fu Giandomenico e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 750.000 (lire settecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(11846)

Affidamento all'Ente di sviluppo in Campania dei compiti di sviluppo nella provincia di Avellino

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 4 dicembre 1971, prot. 19000, in deroga all'art. 1 del decreto interministeriale 10 agosto 1966, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 19 agosto 1966, è demandato all'Ente di sviluppo in Campania di intervenire, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, nel territorio della provincia di Avellino per lo svolgimento delle attività di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed alla legge 14 luglio 1965, n. 901.

(11849)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° settembre 1971 al 30 settembre 1971

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-9-1971	2-9-1971	3-9-1971	4/6-9-1971	7-9-1971	8-9-1971	9-9-1971	10-9-1971	11/13-9-1971	14-9-1971	15-9-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato . . .	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	37.812,50 (a) (e)	37.812,50 (a) (e)	37.812,50 (a) (e)	37.812,50 (a) (e)	37.812,50 (a) (e)	37.812,50 (a) (e)	37.812,50 (a) (e)	37.812,50 (a) (e)	37.812,50 (a) (e)	38.206,25 (a) (e)	38.206,25 (a) (e)
10.02	01,04	Segala	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.075,00	31.075,00	31.075,00	31.075,00	31.075,00	31.075,00	31.075,00	31.075,00
10.03	01,04	Orzo	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)
10.04	01,04	Avena	32.487,50 (b)	32.487,50 (b)	32.487,50 (b)	32.487,50 (b)	32.487,50 (b)	32.487,50 (b)	32.487,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c) . .	23.718,75 (b) (d)	23.718,75 (b) (d)	23.187,50 (b) (d)	22.531,25 (b) (d)	22.531,25 (b) (d)	22.531,25 (b) (d)	22.906,25 (b) (d)	23.281,25 (b) (d)	23.281,25 (b) (d)	23.281,25 (b) (d)	23.281,25 (b) (d)
10.05-B	04	Granturco altro	23.718,75 (b) (d)	23.718,75 (b) (d)	23.187,50 (b) (d)	22.531,25 (b) (d)	22.531,25 (b) (d)	22.531,25 (b) (d)	22.906,25 (b) (d)	23.281,25 (b) (d)	23.281,25 (b) (d)	23.281,25 (b) (d)	23.281,25 (b) (d)
10.07-A	01	Grano saraceno	14.350,00	12.787,50	12.787,50	12.787,50	12.787,50	12.787,50	12.787,50	12.787,50	12.787,50	12.787,50	12.787,50
10.07-B	04	Miglio	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.975,00 (b)	19.975,00 (b)	19.975,00 (b)
10.07-C	11	Sorgo	23.081,25 (b)	23.081,25 (b)	22.143,75 (b)	22.893,75 (b)	22.300,00 (b)	22.768,75 (b)	22.768,75 (b)	22.768,75 (b)	22.768,75 (b)	23.393,75 (b)	23.393,75 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,80	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
11.01-B	05	Farine di segala	50.875,00	50.875,00	50.437,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Semole e semolini:											
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	16-9-1971	17-9-1971	18/20-9-1971	21-9-1971	22-9-1971	23-9-1971	24-9-1971	25/27-9-1971	28-9-1971	29-9-1971	30-9-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.768,75	33.768,75	33.768,75	34.206,25	34.206,25	34.706,25	34.706,25
10.01-B	15,18	Frumento duro	38.206,25 (a) (e)	38.206,25 (a) (e)	38.206,25 (a) (e)	38.206,25 (a) (e)	38.206,25 (a) (e)	38.581,25 (a) (e)	38.581,25 (a) (e)	38.581,25 (a) (e)	39.300,00 (a) (e)	39.300,00 (a) (e)	39.300,00 (a) (e)
10.02	01,04	Segala	31.075,00	31.075,00	31.075,00	31.075,00	31.075,00	30.668,75	30.668,75 (f)	30.668,75 (f)	30.668,75 (f)	31.387,50 (f)	31.387,50 (f)
10.03	01,04	Orzo	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)	35.218,75 (b)
10.04	01,04	Avena	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)	33.112,50 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	23.281,25 (b) (d)	23.843,75 (b) (d)	23.843,75 (b) (d)	24.562,50 (b) (d)	24.562,50 (b) (d)	24.562,50 (b) (d)	24.562,50 (b) (d)	25.031,25 (b) (d)	25.031,25 (b) (d)	25.031,25 (b) (d)	26.125,00 (b) (d)
10.05-B	04	Granturco altro	23.281,25 (b) (d)	23.843,75 (b) (d)	23.843,75 (b) (d)	24.562,50 (b) (d)	24.562,50 (b) (d)	24.562,50 (b) (d)	24.562,50 (b) (d)	25.031,25 (b) (d)	25.031,25 (b) (d)	25.031,25 (b) (d)	26.125,00 (b) (d)
10.07-A	01	Grano saraceno	12.787,50	12.787,50	12.787,50	14.037,50	14.037,50	14.037,50	14.662,50	14.662,50	14.662,50	14.662,50	14.662,50
10.07-B	04	Miglio	19.975,00 (b)	19.975,00 (b)	19.975,00 (b)	19.975,00 (b)	20.912,50 (b)	20.912,50 (b)	20.912,50 (b)	20.912,50 (b)	21.537,50 (b)	21.537,50 (b)	21.537,50 (b)
10.07-C	11	Sorgo	23.393,75 (b)	23.893,75 (b)	23.893,75 (b)	23.893,75 (b)	24.643,75 (b)	25.018,75 (b)	25.581,25 (b)	25.581,25 (b)	25.581,25 (b)	25.581,25 (b)	26.268,75 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
11.01-B	05	Farine di segala	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.431,25	49.431,25	49.431,25	49.431,25	50.437,50	50.437,50
		Semole e semolini:											
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	64.800,00	64.800,00	65.531,25	65.143,75	65.143,75	65.625,00	66.012,50	66.012,50	66.737,50	66.737,50	66.737,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50	29.387,50

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967 n 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(c) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.
(d) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica
(e) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(f) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (Regolamento CEE n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2019/71).

(10279)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi interni riservati agli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa per il passaggio alla categoria degli specializzati.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1970, registro n. 36 Difesa, foglio n. 317, concernente la situazione dell'organico delle maestranze della Difesa, alla data del 1° gennaio 1970;

Considerato che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1970 si sono formate nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali n. 22 vacanze a seguito di collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età e che solo un terzo di tali vacanze (7 unità) possono essere utilizzate per nuove assunzioni, come disposto dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 3 che prevede, fra l'altro, che i posti eventualmente non coperti per l'inquadramento — nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge — alla categoria immediatamente superiore saranno conferiti mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio e che — in sede di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica stesso — l'aliquota del cinquanta per cento prevista comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al dieci per cento della relativa dotazione organica;

Considerato che alla data del 30 giugno 1970, non risultano posti disponibili da conferire in applicazione del citato primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e che pertanto, può essere conferito mediante concorso interno solo il soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica di ciascuna categoria di conferimento, di cui al secondo comma del già citato art. 3;

Tenuto conto che con i decreti ministeriali in data 24 settembre 1970 e 26 luglio 1971, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 3 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa, foglio n. 162, e il 21 settembre 1971 registro n. 46 Difesa, foglio n. 185, si è provveduto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, a conferire i posti agli allievi delle scuole allievi operai della Difesa, che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato previsto dall'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

Accertato che nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, al 1° luglio 1970, la consistenza del soprannumero anzidetto è di 293 unità, e tenuto conto che da tale soprannumero dovranno essere detratte n. 21 unità da conferire in applicazione del primo capoverso dell'art. 3 dello anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Accertato, in conseguenza di ciò, che il numero dei posti da conferire mediante concorso interno nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali ammonta a 272 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi interni a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa:

Concorso a n. 58 posti di « addetto alla ricezione, conservazione, distribuzione e spedizione di materiali ».
Concorso a n. 6 posti di « buttero ».
Concorso a n. 29 posti di « cameriere ».
Concorso a n. 23 posti di « cameriere marittimo ».
Concorso a n. 5 posti di « conducente di automezzi e trattori con patente di tipo D ed E ».
Concorso a n. 10 posti di « conduttore di macchine e di natanti con titolo di: fuochista autorizzato ».
Concorso a n. 3 posti di « conduttore di macchine e di natanti con titolo di: motorista abilitato ».
Concorso a n. 1 posto di « contatore di valori ».
Concorso a n. 48 posti di « cuoco ».
Concorso a n. 20 posti di « cuoco marittimo ».
Concorso a n. 18 posti di « giardiniere ed ortolano ».
Concorso a n. 1 posto di « guardia bacino di centrale idroelettrica ».
Concorso a n. 15 posti di « infermiere ».
Concorso a n. 1 posto di « manovratore carri ferroviari ».
Concorso a n. 1 posto di « padrone marittimo al traffico con titolo di: marinaio autorizzato al piccolo traffico ».

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultino operai già di ruolo nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa, e che, nell'ambito della qualifica di mestiere posseduta, aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai specializzati.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere corredate di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato B).

Le domande stesse e le relative schede dovranno essere trasmesse direttamente dagli interessati e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risulti spedita al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) qualifica di mestiere posseduta nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali e data di nomina o di passaggio in ruolo in tale categoria;
3) ente militare presso il quale prestano servizio;
4) concorso al quale chiedono di partecipare (ogni candidato potrà chiedere di partecipare solo al concorso indetto per la qualifica di mestiere che già riveste nella categoria degli operai qualificati. Non saranno, pertanto, prese in considerazione domande di partecipazione a concorsi indetti per qualifiche diverse da quella posseduta);
5) luogo di residenza (via, città e codice postale).

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal direttore dell'ente o stabilimento presso il quale il concorrente presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva

informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere per il quale concorrono.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 7.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 8.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della relativa comunicazione, copia integrale dello stato matricolare civile redatto su carta da bollo da L. 500.

Art. 9.

Inquadramento dei vincitori

I vincitori dei concorsi, con apposito decreto ministeriale, saranno inquadrati nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1971
Registro n. 58 *Difesa, foglio n.* 154.

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai, 1° *Reparto - 1ª Divisione - palazzo Aeronautica,* Viale dell'Università, 4, 00100 ROMA

Oggetto: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 in data 7 gennaio 1972.

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali con la qualifica di mestiere di . ., in seguito a nomina (o passaggio) avvenuto con decorrenza . alle dipendenze di . . . . . . (specificare l'ente presso il quale si è in servizio), e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti di operaio . . . . . . nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

Data .

Firma

. . .

(Visto e dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica).

N. B. — Non saranno prese in considerazione le domande dei candidati che chiedano di partecipare a concorsi indetti per qualifiche di mestiere diverse da quella posseduta nella categoria degli operai qualificati.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) Cognome e nome . . . . nato a . . . . il . . . . .

2) Qualifica di mestiere attualmente posseduta nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali . . . .

3) Ente presso il quale si presta servizio . . . . .

4) Concorso al quale si chiede di partecipare nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali:

a) qualifica di mestiere . . . . . (il candidato dovrà chiedere di concorrere solo per la stessa qualifica che già riveste nella categoria degli operai qualificati);

b) numero dei posti . . .

5) Residente in . . . . via . . . . . . codice avviamento postale . . . .

6) Dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica.

(11857)

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Viste le leggi 23 ottobre 1960, n. 1196, e 11 aprile 1964, n. 264;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 9 febbraio 1971, relativo alle nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere non di magistratura della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto n. 101/71 in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione e di passaggio di carriera, esclusa quella di magistratura, della Corte dei conti;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescelglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato:

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 15.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 12 e 14 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*); *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi, di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 16.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti, presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonchè di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Per ciascuno dei membri della commissione e per il segretario sarà nominato un supplente appartenente alla stessa categoria.

Art. 17.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 31 maggio 1972, alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e a quelli ammessi al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale di riconoscimento;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) porto d'armi;
f) carta di identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;
h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 19.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il presidente: Greco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 238

Allegato

Schema di domanda
(in bollo da L. 500)

Al presidente della Corte dei conti - via Baiamonti, 25 - Roma

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . in . (provincia di .) via n. . : chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data presso .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Precisa, inoltre, che ha preso visione del bando di concorso ed in particolare dell'art. 17 del medesimo.

Roma, lì . . . .

Firma (5) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . . (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(12361)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentoquattro posti di capo stazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1971, n. 13447, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentoquattro posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Moschella dott. ing. Carmelo, consigliere d'amministrazione.

Membri:

De Campora dott. Gaetano, ispettore capo superiore;
Salomone dott. ing. Alfio, ispettore capo;
Giannaccari prof. Luigi, docente in lettere;
Bellomo prof. Carmela, docente in matematica.

Segretario:

Cosentino dott. Aldo, ispettore.

Roma, addì 13 dicembre 1971

p. *Il direttore generale*: Santoni-Rugiu

(11851)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore negli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in talassografia applicata alla pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 9, foglio n. 213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 18 agosto 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore in prova nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in talassografia applicata alla pesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore in prova nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in talassografia applicata alla pesca, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Bochicchio dott. Sergio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Cognetti prof. Giuseppe, ordinario di zoologia nell'Università di Modena;

Sebastio prof. Cosimo, incaricato di ispezione dei prodotti della pesca nell'Università di Napoli;

Strusi dott. Angelo, sperimentatore capo nell'Istituto talassografico di Taranto;

Cavaliere dott. Antonio, sperimentatore capo nell'Istituto talassografico di Messina.

Segretario:

Delle Monache dott.ssa Gabriella, consigliere.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 200.000 al cap. 1184/R e per L. 90.000 al cap. 1116/R dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1971
Registro n. 17, *foglio n.* 247

(11947)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quindici posti di operaio permanente dello Stato

Si rende noto che in data 2 agosto 1971 sono stati pubblicati nel supplemento n. 8 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 4 aprile 1970, a quindici posti di operaio permanente dello Stato.

(11853)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quaranta posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 11 dicembre 1971 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 4 giugno 1971, a quaranta posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

(11951)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato (ex coeff. 167) - con la qualifica professionale di meccanico « M ».

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1971, registro n. 32-Grazia e giustizia, foglio n. 25, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato - (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di meccanico « M », bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1969.

(12457)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificato (ex coeff. 157), con la qualifica professionale di sarto « OP ».

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1971, registro n. 32, foglio n. 81, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificato - (ex coeff. 157), con la qualifica professionale di sarto « OP », bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1969.

(12458)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di montatore di virole e coni di monete.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1971, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 235, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di montatore di virole e coni di monete, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1969.

(11980)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.